

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' EMERGENZE FIC - MOLISE"

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Dipartimento Solidarieta' Emergenze FIC - Molise", qui di seguito detta "Associazione" o "Associazione regionale".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilita' sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
3. "Dipartimento Solidarieta' Emergenze FIC - Molise" si costituisce quale articolazione autonoma da un punto di vista giuridico ed amministrativo del "Dipartimento Solidarieta' Emergenze FIC", qui di seguito detta altresì "Associazione Nazionale", di cui recepisce lo Statuto in particolare relativamente al Titolo II, III e IV e ne costituisce strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Via Madonna dell'Arco, n°4, 86043 Casacalenda (CB), La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative quali sezioni territoriali provinciali quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza dell'Associazione nel territorio.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:
 - attuare, nelle sua specifica funzione, le scelte strategiche e il governo dell'Associazione Nazionale nella sua dimensione regionale.

promuovere e diffondere, sensibilizzando le istituzioni pubbliche e la collettività intera, una più vasta conoscenza dei principi della "ristorazione collettiva di emergenza" al fine di contribuire alla realizzazione di un approccio sistemico, in armonia con altre componenti coinvolte nella risposta sanitaria nelle grandi emergenze, per dare una risposta organica nell'ambito della complessa organizzazione dei soccorsi socio-sanitari;

• intervenire, promuovere e coordinare, in collaborazione con le Istituzioni ed Autorità competenti, gli interventi in situazioni di emergenze ed eventi critici naturali e antropici, sociali e sanitari che rendano necessario un intervento immediato ed integrato in ambito di Protezione Civile, prestando il proprio contributo umano e tecnico-professionale a mezzo dei propri associati in attività di protezione civile, ovunque si richieda necessario l'intervento, su tutto il territorio regionale in particolare per il settore "ristorazione collettiva di emergenza";

• promuovere e diffondere attraverso l'impegno di personale altamente formato nelle arti culinarie e gastronomiche, la cultura del volontariato attraverso la prestazione della propria attività promuovendo iniziative di carattere sociale, assistenziale e benefico diretto ed indiretto in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, emergenze socio-sanitarie e comunque in tutte le situazioni, collettive od individuali, di svantaggio e disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

• contribuire al progresso morale e civile delle popolazioni, operare per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del territorio.

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:

1. organizzare, pianificare e realizzare in località colpite da eventi calamitosi e più in generale in situazioni emergenziali, attività di ristorazione per le popolazioni danneggiate dall'evento, con allestimento di mense da campo, la corretta preparazione, conservazione e stoccaggio degli alimenti, preparazione e distribuzione pasti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione dei rischi alimentari, con l'offerta di pasti sempre più idonei ad un'utenza diversificata (età, particolari problematiche dietetico-nutrizionali, specifiche patologie, precetti etico-religiosi e simili);
 2. promuovere ed organizzare in collaborazione con gli tutti gli Enti e/o Organizzazioni che ne richiedano l'intervento, la realizzazione di un "comparto mobile" volto a fronteggiare un'emergenza che richieda l'intervento di personale specializzato e formato per offrire servizio di ristorazione
 3. promuovere, organizzare, svolgere l'informazione, la formazione e l'aggiornamento permanenti in materia di ristorazione collettiva con il preciso scopo di avvicinare e dotare degli opportuni mezzi chiunque voglia operare volontariamente in questo preciso settore, attraverso appositi corsi di formazione e/o aggiornamento, nonché mediante seminari, convegni, congressi e simili; nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
 4. proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi sociali e culturali connessi all'attività di ristorazione assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della solidarietà sociale volta a superare squilibri economici, sociali e culturali con particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, anche con interventi di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari e di valorizzare i prodotti del territorio a sostegno delle economie locali;
3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.



4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa.

3. La quota associativa a carico degli associati, annualmente stabilita dall'Assemblea Nazionale del "Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC", è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora



Intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato entro trenta giorni dalla delibera, e l'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà con provvedimento impugnabile innanzi al Giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica all'interessato.

TITOLO IV

Art 8 Sedi operative

1. L'Associazione promuove il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa a partire dalla valorizzazione del livello provinciale.
2. La Sezione Provinciale si costituisce quale sede operativa dell'Associazione regionale e può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno cinque associati di una provincia, ma in ogni caso previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale nomina o ratifica il/i relativo/i referenti/i, con potere di revoca.
3. Le Sezioni Provinciali sono denominate "Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC-Isernia" e "Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC-Campobasso".
4. La Sezione Provinciale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione regionale nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.

TITOLO V

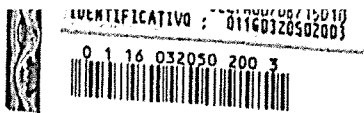
Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, oppure fax o via mail ordinaria o a mezzo PEC, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.





L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro

nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

1. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

2. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) decidere sull'ammissione, la decadenza degli associati;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.



Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiederla firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO VI

Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:



- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VII

Art. 21 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VIII

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

CASACALENDA li 20/03/2017

In Fede

Yasenza Nicola

